CAMERA DEI DEPUTATI N. 4161-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(RELATORE **BARTOLE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 giugno 1967 (*Stampato n.* ***2215***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 giugno 1967

—

Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana

Presentata alla Presidenza il 28 giugno 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione venutasi a creare a seguito dell'accertamento di casi di peste suina africana verificatisi lo scorso marzo in un vasto comprensorio attorno a Roma ha indotto il Governo ad attuare ogni più urgente possibile misura di profilassi atta a contenere il diffondersi della pericolossima epizoozia, la quale in breve volgere di tempo avrebbe potuto compromettere irrimediabilmente l'intero patrimonio suinicolo nazionale (patrimonio che, stando alle statistiche ufficiali, ammonterebbe a 6 milioni di capi ma che gli esperti reputano invece aggirarsi intorno ai 9 milioni, per la massima parte accentrati nella Valle Padana).

Come risaputo, sono noti due tipi di peste suina, che colpisce cioè il suino ma risulta assolutamente innocua per l'uomo: quella cosiddetta « classica », che si può dominare con relativa facilità immunizzando gli animali a mezzo di vaccino preventivo, e quella « africana », identificata per la prima volta dal Montgomery nell'Africa orientale britannica nella prima decade del secolo. La peste suina « africana » è causata da un *virus* filtrabile di elevatissimo potere patogeno, del tutto resistente a qualsiasi trattamento immunologico (soltanto il calore oltre i 60° C. riesce a inattivarlo), cosicché in insorgenza di contagio non rimane che l'abbattimento e susseguente incenerimento di tutti gli animali allevati nel comprensorio dove siasi manifestato il focolaio di infezione col conseguente interramento profondo dei resti in precedenza trattati con ossido di calcio o altro agente chimico di pari efficacia denaturante. Drastico ma unico provvedimento cautelativo al quale ci si trovò obbligati a ricorrere alla fine del passato marzo, cioè al primo manifestarsi dell'epizoozia, nei confronti dell'intero patrimonio suinicolo romano ricco di ben 50.000 capi.

Questi pochi cenni sembrano bastevoli per descrivere non solo la entità del danno ma anche la gravissima minaccia tuttora incombente sull'intero patrimonio suinicolo nazionale, non restando altra via, in caso di infezione, che abbattere e distruggere gli animali.

La peste suina « africana » era sconosciuta in Europa fino al 1957 quando si manifestarono i primi sintomi in Portogallo, per verificarsi poi nel 1960 e 1963 in Spagna e nel 1964 in Francia. In Spagna particolarmente i danni economici e sociali si rilevarono incalcolabili, basti pensare che nel 1963 si verificò una perdita del 7,5 per cento dell'intero patrimonio suinicolo di quel Paese.

Si ha ragione di ritenere, in concomitanza col manifestarsi del doloroso fenomeno nei predetti anni nella penisola Iberica e in Francia, che l'attuale via di penetrazione del *virus* africano in Italia – o almeno una delle tante possibili e più probabili – possa essere stata rappresentata dallo scarico dei residui di provviste alimentari degli aerei, residui dati in pasto agli animali della zona (non si dimentichi che i primi focolai di infezione si manifestarono nei pressi dell'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci in Fiumicino).

Alla prima segnalazione dell'infezione, avvenuta il 20 marzo u.s., il Ministero della sanità nominò immediatamente una Commissione di indagine ad alto livello scientifico per gli accertamenti del caso, accertamenti purtroppo non facili, almeno in prima istanza, in quanto necessitanti di accurate e prolungate indagini anche in relazione alla sussistenza di precedenti invasioni di peste suina « classica » verificatesi nella zona. E poiché ogni caso di peste può giustificare il sospetto della possibile presenza di *virus* africano, un sicuro accertamento della esatta natura della infezione riesce possibile soltanto facendo ricorso alla diagnosi differenziale, consistente nel saggiare animali previamente immunizzati contro la peste suina classica.

Per farsi una idea della gravità del fenomeno occorre ricordare che alla incombente minaccia di morìa dell'intero nostro patrimonio suinicolo (aggirantesi, come dianzi detto, sui nove milioni di capi) va associato il conseguente pregiudizio per tutte le attività connesse all'allevamento del maiale, dalle industrie di trasformazione delle carni (che nel 1966 occupavano in Italia ben 300 mila unità di mano d'opera per una trasformazione di 500 mila tonnellate di prodotto e con una esportazione di generi di salumeria per 20 miliardi di lire) nonché per il connesso settore lattiero caseario.

Occorre riflettere inoltre sulle conseguenze, assai gravi per la nostra economia, delle misure precauzionali che tutti i Paesi europei e extraeuropei hanno immediatamente adottato ponendo il blocco a qualsiasi importazione di prodotti suinicoli dal nostro Paese, blocco che verrà mantenuto per molto tempo anche dopo la radicale estirpazione della peste africana dall'intero territorio nazionale.

Ben dunque e con senso di grande responsabilità il Governo ha adottato con la necessaria tempestività le urgenti misure contenute nel decreto legge 8 maggio 1967, n. 247 mirante al contenimento dell'epizoozia e consentendo la ricostituzione degli allevamenti depauperati, decreto-legge che, dopo analoga delibera da parte del Senato, noi dobbiamo ora convertire in legge entro i termini costituzionali dei 60 giorni.

L'articolo 1 del provvedimento rende obbligatorio l'abbattimento dell'animale anche anche in caso di peste suina « classica », in deroga cioé a quanto stabiliva la precedente legge 24 febbraio 1965, n. 108, che ordinava la soppressione e distruzione dei resti soltanto nel caso di peste « africana ».

La ragione del provvedimento va ricercata nel fatto, del resto già sopra accennato, che in sede di sopralluogo di fronte al fatto morboso riesce impossibile pronunciare una diagnosi differenziale fra peste suina « classica »

e peste suina « africana », in quanto si richiedono prolungati esami di laboratorio tali da determinare una perdita di tempo assolutamente pregiudizievole di fronte al rapidissimo ulteriore diffondersi dell'infezione.

Inoltre la quota massima dell'intervento di abbattimento spettante all'allevatore viene elevata dalle 20 mila lire previste dalla citata legge 24 febbraio 1965, n. 108, ad un massimo di lire 24 mila *pro capite*, mentre in sede di riparto la quota a carico delle province viene ridotta al terzo, rimanendo i restanti tre quarti a carico dello Stato. (A questo ultimo proposito qualche perplessità rimane tuttavia da parte dello scrivente che, come il senatore Zonca relatore del provvedimento al Senato, si preoccupa della vastità del fenomeno tuttora in evoluzione anche se decrescente, rispetto alle conclamate generali difficoltà di bilancio riscontrate da tutte le nostre Amministrazioni provinciali).

L'ultimo comma dell'articolo 1, infine, estende il beneficio dell'indennizzo anche a quegli allevatori che abbatterono consapevolmente i suini alla prima manifestazione dell'epizoozia, in epoca cioè antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 2 mira essenzialmente ai seguenti scopi: anzitutto ridurre l'eventualità di abbattimenti indiscriminati, evitando nel contempo che carne, dal punto di vista sanitario perfettamente commestibile per l'alimentazione umana (quali appunto sono i prodotti cotti – mortadelle – oppure quelli giacenti da mesi per stagionatura, ad esempio i prosciutti), andassero inutilmente distrutti con ulteriore grave danno per la nostra economia.

L'articolo 3 autorizza il Ministero della sanità a disporre la vaccinazione obbligatoria dei suini anche contro la peste suina « classica », demandando la gratuita distribuzione del vaccino ai veterinari provinciali (a carico degli allevatori rimanendo unicamente il compenso professionale per il trattamento immunologico secondo tariffa da stabilirsi dai veterinari provinciali).

L'articolo 4 dispone gli stanziamenti indispensabili per gli interventi previsti: lire 300 milioni per l'acquisto del vaccino necessario per l'attuazione della profilassi immunitaria della peste suina « classica » e lire 1 miliardo e 300 milioni da destinarsi all'indennità da corrispondersi ai proprietari degli animali abbattuti. Ci troviamo quindi di fronte ad uno stanziamento di complessive lire 1 miliardo e 600 milioni cui però vanno aggiunti i 500 milioni già stanziati col decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235.

Con gli articoli 5 e 6 si mira a semplificare e snellire al massimo la procedura per ottenere gli indennizzi in parola.

Gli articoli 7 e 8 riguardano la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

L'articolo 9 concerne, infine, gli interventi di spettanza del Ministero dell'agricoltura e foreste per la ricostituzione degli allevamenti distrutti allorquando la situazione sanitaria generale lo consentirà. La contribuzione massima per l'acquisto di nuovo bestiame suino viene elevata dal 50 al 70 per cento se trattasi di riproduttore e portata al 40 per cento per gli altri capi. Viene inoltre stabilito che i contributi possono concedersi anche in deroga a criteri di priorità previsti dalle leggi in vigore e a quelli generali nonché alle direttive regionali per l'attuazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Onorevoli colleghi, i provvedimenti disposti lasciano in verità adito a talune perplessità specie in rapporto alla vastità del fenomeno epizootico in relazione all'entità, anche se ragguardevole, degli stanziamenti; tuttavia l'urgenza degli interventi è tale da obbligare a chiedere, nel superiore interesse, la conversione in legge del decreto che costituisce uno strumento d'intervento assolutamente determinante.

Il Senatore Zonca, aggiornatissimo relatore presso l'altro ramo del Parlamento, ha ritenuto di dover concludere la propria sì cospicua relazione con l'osservazione seguente che il Relatore alla Camera pienamente sottoscrive: « Intanto e per limitare i danni derivanti all'esportazione, l'autorità sanitaria ritiene che il nostro sistema di controllo possa consentire di apporre sui certificati di origine e sanità un'attestazione relativa al rispetto dei tempi di stagionatura. Tale certificato di « anzianità » vale soprattutto per i prosciutti per cui sono richiesti 7-8 mesi di stagionatura e per la cottura delle mortadelle a determinata temperatura di salvaguardia. È accertato che uno dei pochi agenti fisici a cui il *virus* della peste suina « africana » mostra di essere poco resistente è il calore: a 60° C. esso è inattivato e neutralizzato in un tempo non superiore ai 10-15 minuti ».

Con queste premesse ed osservazioni si raccomanda caldamente la conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247 recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

BARTOLE, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.